



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 2546 del 10/11/2017

Progetto	<p style="text-align: center;">ID_VIP: 3675</p> <p style="text-align: center;">Elettrodotto 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna", DEC/DVA/2016/104, del 27/04/2016</p> <p style="text-align: center;">Prescrizioni: A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, e A.2</p> <p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p>
Proponente	<p style="text-align: center;">Terna Rete Italia S.p.A.</p>

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota DVA.U.0018158 del 01/08/2017, acquisita al protocollo CTVA.I.0002510 del 01/08/2017, con la quale la Direzione Generale per le Autorizzazioni e le Valutazioni Ambientali (di seguito, Direzione Generale) ha trasmesso a questa Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (di seguito, Commissione VIA) la documentazione (prot.n. TE/A2017/00011871 del 25/07/2017) per la verifica di ottemperanza relativa alle prescrizioni n. A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.2. del decreto di compatibilità ambientale Decreto VIA n. DVA-DEC-2016-104 del 27/04/2016 ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. della Società Terna Rete Italia S.p.A.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”* ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della CTVA.

VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* ed in particolare l'art. 7 di modifica l'art. 9 del DPR del 14/05/2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della CTVA.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della CTVA prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i..

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*.

VISTA la Legge n. 221, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 294 del 18 dicembre 2012, recante alcune modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 smi. ed in particolare dispone che la procedura di VIA relativa agli elettrodotti facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale sia di competenza statale.

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*;

VISTO il parere VIA n. 1935 del 11/12/2015 relativo all'Elettrodotto Chiaramonte Gulfi - Ciminna e il relativo Decreto VIA n. DVA-DEC-2016-104 del 27/04/2016;

CONSIDERATO che le prescrizioni n. A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.2. del Decreto VIA n. DVA-DEC-2016-104 del 27/04/2016, recitano:

Prescrizione A) 1

“Con riferimento al calcolo delle DPA e della verifica dei valori di induzione magnetica, prima della chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria presso il Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE):

a) sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente, il recettore R78, attualmente inserito tra le Strutture di categoria 2 non appare coerente con la descrizione di tali strutture e, pertanto, a meno di ulteriori approfondimenti che dimostrino con certezza la non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere, il Proponente dovrà effettuare il calcolo dell'induzione magnetica anche per tale recettore;

b) sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente i recettori R73 e R49 non sono di semplice categorizzazione sulla base dei criteri identificati dal Proponente e, pertanto, il medesimo dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003;

c) sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente i recettori R73 e R49 non per quanto riguarda i recettori C3, C4, R28 ed R22, la documentazione fotografica prodotta dal Proponente non consente di trarre conclusioni in merito alla categoria di strutture di cui trattasi e, pertanto, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003;

d) per quanto riguarda il fabbricato tra i sostegni D18 e D19 di cui alle osservazioni prot. DVA-2014-31964 del 06/10/2014, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003”.

Prescrizione A) 2

“Relativamente all'osservazione di cui alla nota prot. DVA-2015-13237 del 18/05/2015 dell'Azienda Agricola La Greca Cammarata, il Proponente dovrà valutare una ottimizzazione del posizionamento del sostegno n. 319 che determini minor sacrificio alle proprietà interessate nello spirito dell'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, purché non si interessino fondi di altri proprietari e che si resti all'interno della fascia di fattibilità e ove esista una soluzione tecnicamente percorribile che non comporti impatti ambientali ulteriori rispetto a quelli valutati con il presente parere. Tale modifica dovrebbe essere sottoposta al MATTM per le proprie valutazioni e considerazioni”.

Prescrizione A)1 lettera a)

CONSIDERATO che la prescrizione A)1 lettera a) chiede di verificare che il recettore R78 non fosse destinato alla permanenza superiore alle 4 ore giornaliere;

CONSIDERATO e VALUTATO che, come anche evidenziato dall'estratto cartografico inviato dal Proponente, a seguito delle varianti prescritte con il decreto di compatibilità ambientale e, in particolare con la variante H che ha riguardato il tratto tra i sostegni 414 e 421, il recettore R78, originariamente collocato tra i sostegni 417 e 418 del tracciato trasmesso con l'istanza di autorizzazione, non viene più interessato dalla proiezione a terra della DPA e, pertanto, nessun approfondimento relativo alla sua classificazione si rende più necessario.

Prescrizione A)1 lettera b)

CONSIDERATO che la prescrizione A)1 lettera b) chiede un approfondimento della caratterizzazione dei recettori R73 ed R49 al fine di dimostrare con certezza che gli stessi non fossero destinati alla permanenza superiore alle 4 ore giornaliere;

CONSIDERATO e VALUTATO che, relativamente al recettore R73, il Proponente specifica quanto segue:

- La struttura R73 non presenta alcun tipo di finitura, assenza di serramenti di chiusura porte e finestre, senza alcuna forma di servizi ad essa collegati (fornitura di acqua potabile, energia elettrica, gas, ecc.) con stato di conservazione decisamente precario, con evidenti problemi di stabilità, immersa in un campo seminativo e senza alcuna strada o pista che ne permetta l'accesso diretto;

- Il fabbricato è sito nella particella 540 del foglio 20 del Comune di Ciminna ed è stato oggetto di un aggiornamento della categoria catastale, con un passaggio da ente urbano (come precedentemente dichiarata nel periodo temporale in cui è stata redatta la scheda recettori del SIA) ad *“unità collabenti”* (come attualmente censito). In merito alla definizione di ‘unità collabenti’, l’Agenzia dell’Entrate – Direzione Catasto e Cartografia ha chiarito (con nota allegata dal proponente alla documentazione) che i fabbricati a cui è possibile attribuire tale categoria sono le *“costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante”*, e *“costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas”*;

VALUTATO che, sulla base della documentazione presentata, a prescindere dalla destinazione d’uso che risulta presso l’Agenzia dell’Entrate – Direzione Catasto e Cartografia, la struttura non appare poter essere destinata a permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere;

CONSIDERATO e VALUTATO che, relativamente al recettore R73, il Proponente specifica quanto segue:

- il fabbricato è sito nella particella 133 del foglio 12 del Comune di Enna, ma non è censito in catasto, come si deduce dalla visura e degli estratti allegati dal Proponente alla documentazione fornita per la verifica di ottemperanza. Il certificato di destinazione urbanistica specifica inoltre che la particella rientra nella zona “E-Produttivo Agricolo”.
- Come si evince anche dal materiale fotografico fornito dal Proponente, la struttura R49 si colloca nel mezzo di un campo agricolo, senza alcuna strada o pista che ne permetta l’accesso diretto, senza la presenza di alcuna forma di finitura, senza la presenza di finestre ma dotata di una sola porta di accesso e infine senza alcuna forma di servizi ad essa collegati (fornitura di acqua potabile, energia elettrica, gas, ecc.);
- Dalle ricerche effettuate non sono stati trovati documenti pubblici che permettano la classificazione ufficiale della struttura. Tuttavia, da una valutazione tecnica oggettiva la struttura non possiede i requisiti necessari di agibilità e considerato inoltre il contesto in cui ricade, è possibile concludere che si tratta di un semplice deposito attrezzi agricoli;

VALUTATO che, sulla base della documentazione presentata, la struttura appare essere verosimilmente un deposito per attrezzi e, pertanto, non destinata a permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere;

Prescrizione A)1 lettera c)

CONSIDERATO che la prescrizione A)1 lettera c) chiede un approfondimento della caratterizzazione dei recettori C3, C4, R28 ed R22al fine di dimostrare con certezza che gli stessi non fossero destinati alla permanenza superiore alle 4 ore giornaliere;

CONSIDERATO che, relativamente ai recettori C3 e C4, queste sono delle strutture individuate all’interno della DPA dell’alternativa di tracciato identificata con la lettera ”C”, alternativa proposta con la documentazione integrativa al SIA presentata su richiesta della CTVIA durante il procedimento di Valutazione d’impatto ambientale;

CONSIDERATO che, nel corso della istruttoria di valutazione di impatto ambientale, a seguito delle varianti prescritte con il decreto di compatibilità ambientale e, in particolare con la variante “L”, che supera la prima variante proposta ed individuata con la lettera “C”;

CONSIDERATO e VALUTATO, pertanto, come anche evidente dagli estratti cartografici riportati dal proponente, che i recettori C3 e C4 non vengono più interessati dalla proiezione a terra della DPA e, pertanto, nessun approfondimento relativo alla loro classificazione si rende più necessario;

CONSIDERATO che, relativamente al recettore R28, il Proponente specifica quanto segue:

- Il fabbricato è sito nella particella 81 del foglio 94 del Comune di Mineo e come si evince dalla documentazione catastale riportata dal Proponente nella documentazione, il fabbricato non è censito in catasto. Il certificato di destinazione urbanistica dell’area specifica, inoltre, che la particella rientra nella zona “E2-Aree destinate a Verde Agricolo con vincolo idrogeologico”;

- Dalla documentazione fotografica prodotta dal Proponente, inoltre, la struttura R28 si colloca all'interno di un terreno strutturato a terrazze ed adibito ad agrumeto, senza alcuna strada o pista che ne permetta l'accesso diretto, senza la presenza di alcuna forma di finitura e senza alcuna forma di servizi ad essa collegati (fornitura di acqua potabile, energia elettrica, gas, ecc.);
- Da una valutazione tecnica la struttura non possiede i requisiti necessari di agibilità e considerato inoltre il contesto in cui ricade, è possibile concludere che si tratta di un semplice deposito di attrezzi agricoli

VALUTATO che, sulla base della documentazione presentata, la struttura appare essere verosimilmente un deposito per attrezzi e, pertanto, non destinata a permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere;

CONSIDERATO che, relativamente al recettore R22, il Proponente specifica quanto segue:

- La costruzione oggetto di analisi è sita nella particella 180 del foglio 2 del Comune di Licodia Eubea ed è rappresentata come annessa alla medesima particella. La ricerca al catasto fabbricati non ha portato alcun esito e la visura al catasto non evidenzia la presenza di alcun fabbricato;
- Il certificato di destinazione urbanistica dell'area specifica che la particella rientra nella zona "E-Aree Agricole".
- Come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dal proponente, il recettore R22 è, di fatto, un cumulo di pietre di circa un metro di altezza e si colloca nel mezzo di un campo agricolo, senza alcuna strada o pista che ne permetta l'accesso diretto

VALUTATO, pertanto, che si ritiene chiarita l'effettiva impossibilità di qualsiasi utilizzo del recettore R22, che non presenta le caratteristiche di una struttura adibita al qualsivoglia utilizzo;

Prescrizione A)1 lettera d)

CONSIDERATO che la prescrizione A)1 lettera d) chiede un approfondimento della caratterizzazione del fabbricato che, sulla base delle osservazioni ricevute in fase istruttoria di valutazione di impatto ambientale (prot. DVA-2014-31964 del 06/10/2014), si colloca tra i sostegni D18 e D19 che, secondo la medesima osservazione, è un *ricovero utilizzato dal personale addetto al bestiame nelle ore notturne per la custodia della mandria o quando le fattrici necessitano di assistenza nel momento e nel periodo ante e post parto. Tale struttura è attrezzata con un tavolo, sedie, e una branda per il riposo;*

CONSIDERATO che, relativamente alla richiesta di approfondimento, il Proponente specifica che:

- Come evidente dagli estratti cartografici e in ortofoto, nella proiezione a terra della DPA non ricade alcun manufatto o fabbricato o altro;
- Con la perizia giurata n°1654/16 R.A.A.S. del 08/07/2016 redatta dal Dott. Geom. Mario D'Anna su incarico del Proponente, si chiarisce che il fabbricato a cui riferirsi è situato nella particella 2, del foglio 115 del Comune di Petralia Sottana ed è indicato come "ricovero del mandriano"; la struttura si colloca in prossimità del torrente Barbarigo a confine tra le particelle 2 e 204, in un recinto per animali, senza la presenza di alcuna forma di finitura e di requisiti igienico sanitari necessari per ospitare persone. Dalle ricerche effettuate non sono stati trovati documenti pubblici che permettano la classificazione ufficiale della struttura;

VALUTATO, pertanto, che non siano necessari ulteriori chiarimenti in merito alla osservazione prot. DVA-2014-31964 del 06/10/2014 e che nella proiezione a terra della DPA non ricada il 'ricovero' di cui trattasi;

Prescrizione A)2

CONSIDERATO che la prescrizione A)2 recita: *"Relativamente all'osservazione di cui alla nota prot. DVA-2015-13237 del 18/05/2015 dell'Azienda Agricola La Greca Cammarata, il Proponente dovrà valutare una ottimizzazione del posizionamento del sostegno n. 319 che determini minor sacrificio alle proprietà interessate nello spirito dell'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, purché non si interessino fondi di altri proprietari e che si resti all'interno della fascia di fattibilità e ove esista una soluzione tecnicamente percorribile che non comporti impatti ambientali ulteriori rispetto a quelli valutati con il presente parere. Tale modifica dovrebbe essere sottoposta al MATTM per le proprie valutazioni e considerazioni";*

CONSIDERATO e **VALUTATO** che, in merito a tale richiesta, il Proponente ha concordato con i proprietari dell'Azienda Agricola La Greca una ottimizzazione di tracciato che prevede lo spostamento del sostegno 319 e delle campate adiacenti (dal sostegno 318 a 323);

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small number '5' below them.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha fornito il ‘Verbale di accordo ‘Variante La Greca’ dal quale si deduce che i proprietari dei fondi interessati sia dal tracciato proposto in istanza che dalla ipotesi di ottimizzazione sono i medesimi;

VALUTATO altresì, che il Proponente ha assentito alla richiesta di installazione di sostegni monostelo per il trattato interessato dalla variante in oggetto (da sostegno 318 a 323);

VISTA la documentazione inviata dal Proponente in data 07/11/2017 con prot n. TE/P20170006953, acquisita al prot. n. 25642/DVA del 07/11/2017;

VALUTATO che dalle cartografie presentate dal Proponente la modifica di tracciato non determina l’interessamento di aree vincolate;

VALUTATO, altresì, che dagli estratti cartografici che riportano la proiezione a terra della DPA non si rilevano ulteriori potenziali recettori;









VALUTATO, pertanto, che l’alternativa ipotizzata, oltre ad andare incontro alle osservazioni del pubblico non determina impatti ambientali che modificano le valutazioni di cui al parere VIA n. 1935 del 11/12/2015 relativo all’Elettrodotta Chiaramonte Gulfi - Ciminna e il relativo Decreto VIA n. DVA-DEC-2016-104 del 27/04/2016;

















Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS

















RITIENE

ottemperate le prescrizioni n. A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.2. del Decreto VIA n. DVA-DEC-2016-104 del 27/04/2016.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE

Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	ASSENTE
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	ASSENTE
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	



Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	
Dott. Vincenzo Ruggiero	
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	ASSENTE

Ing. Roberto Viviani

Rob. Viviani